



**1° CIRCOLO DIDATTICO VILLABATE**  
**Scuola dell'Infanzia e Primaria**  
C.so Vittorio Emanuele, 136 - 90039 - VILLABATE - PA  
TEL.: 091 6143526 - 091 492815  
e-mail: pae09500e@istruzione.it pae09500e@pec.istruzione.it  
web: www.1circolovillabate.edu.it

---

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2  
VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2021**

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

**VISTO** il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTO** il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTO** il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale. (21G00134) (GU n.217 del 10-9-2021) Vigente all'11-9-2021

**VISTA** la nota ministeriale n.953 del 09.09.2021 avente per oggetto: Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA

**VISTE** le indicazioni organizzative e di sicurezza per favorire l'avvio dell'anno scolastico 2021-22 da parte dell'U.S.R. Regione Sicilia Prot. n. 24546 del 07.09.2021

**VISTA** la nota del Ministero istruzione, Prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

**VISTA** la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta"

**VISTO** il D.M. n. 257 del 06.08.2021: Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”

**VISTO** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021)

**VISTO** il Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione-Sindacati Scuola per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (M\_PI.AOOGABMI.registro decreti(r) 000021 del 14 agosto 2021);

**VISTO** il parere tecnico del M\_PI n.1237 del 13.08.2021 avente per oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e sull’attuazione della “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza

**VISTA** la nota del Ministero istruzione, USR Sicilia, Prot. del 7 settembre 2021, n. 24564 avente ad oggetto: “Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 - Indicazioni organizzative e di sicurezza”

**VISTA** la circolare dell’Assessorato della Salute –Regione Sicilia del 07 settembre 2021, n.2541 avente ad oggetto: “Ulteriori indicazioni operative per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022”

**VISTA** la nota del Ministero istruzione, Prot.del 9 settembre 2021, n. 953 avente ad oggetto: “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA”

**VISTO** il D.L. 10 settembre, n. 2021, n. 122 avente per oggetto: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”

**VISTO** il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTE** le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

**VISTO** il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21.08.2020 sulle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV2”;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”

**CONSIDERATA** l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico a disposizione;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

## **DELIBERA**

l'approvazione del presente Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

---

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività della nostra Istituzione scolastica, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni/e, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su indicazione del Dirigente Scolastico, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, **Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo**, e del Medico Competente **Dott. Emanuele Cannizzaro** ed è valido per il periodo legato all'emergenza COVID-19, sentito il parere favorevole della Commissione Covid19.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

### **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

---

1. Il Dirigente scolastico pubblica nel sito della scuola (<http://www.1circolovillabate.edu.it/>) il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi reali e concreti.

### **Art. 3 Informazione preventiva ai /lle lavoratori/trici.**

il Dirigente scolastico informa i lavoratori dipendenti circa le seguenti disposizioni dell'Autorità tramite il sito web istituzionale:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi simil-influenzali (provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina chirurgica e osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- l'obbligo per ciascun lavoratore/trice di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all'interno dell'istituto;
- l'obbligo per ciascun lavoratore/trice di possedere ed esibire quotidianamente valida certificazione Covid-19 (Green pass) al personale preposto, con apposito atto di delega del DS, al controllo degli accessi sulla soglia d'ingresso dell'Istituzione.

#### **Art. 4 Patto Educativo di Corresponsabilità SCUOLA-FAMIGLIA**

---

Le famiglie degli/le alunni/e sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato **Patto educativo di corresponsabilità**, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

#### **Art. 5 - Il ruolo delle famiglie**

---

In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare le misure di propria competenza. Per tutto il periodo dell'emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità autorizzati dal Dirigente scolastico, e previa esibizione di certificazione valida (Green pass). Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono sempre in videoconferenza, secondo la calendarizzazione prevista, salvo esigenze particolari e urgenti autorizzate dal DS. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

Le specifiche situazioni degli/le alunni/e in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico di famiglia, fermo restando **l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata**.

#### **Art. 6 Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dell'utenza esterna**

---

**Va concordato l'accesso ai visitatori e all'utenza esterna (visitatori, manutentori, addetti alle verifiche periodiche degli impianti, personale scolastico non più in servizio), i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente Regolamento di istituto e nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti la RSPP Vincenza Randazzo e il medico competente e ispirato ai seguenti criteri di massima:**

- **limitazione degli accessi ai casi di effettiva e urgente necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione, salvo casi urgenti;**
- regolare registrazione nel **Registro dei visitatori ammessi**, tenuto presso l'ingresso dell'edificio scolastico, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- uso, ove possibile, di percorsi alternativi, rispetto a quelli utilizzati dagli alunni, per l'ingresso e l'uscita dall'edificio scolastico;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- sottoscrizione di una dichiarazione (**allegata**) ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione riguarderà la conoscenza dell'obbligo, previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008:

- di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale sintomo riconducibile a COVID-19: provenienza da zone a rischio, contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria, ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

L'utenza esterna che ha necessità di conferire con gli uffici di segreteria, invece, viene accolta nell'area antistante il portone centrale, nel rispetto delle misure anti-Covid.

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo nuove disposizioni, inoltre, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, previa autorizzazione del DS, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'Art.1 Comma 2 D.L 10/09/2021.

Il personale preposto, con apposito atto di delega del DS, al controllo degli accessi sulla soglia d'ingresso del plesso, è tenuto a scansionare il codice a barre della Certificazione verde Covid-19, verificare l'identità del soggetto in possesso del Green pass, riportare l'avvenuto controllo nell'apposito registro cartaceo.

In tutti gli ingressi è rilevata la temperatura corporea all'utenza esterna e al personale docente e ATA tramite idonea strumentazione ed è garantito l'adeguato distanziamento interpersonale. La rilevazione della temperatura avverrà da parte del personale autorizzato a procedere al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti, secondo la normativa vigente.

È consigliabile per l'utenza esterna rivolgersi preventivamente agli uffici amministrativi per posta elettronica ([paee09500e@istruzione.it](mailto:paee09500e@istruzione.it)) o tramite contatto telefonico (091-6143526) al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari.

#### **Art. 7 Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dei fornitori esterni**

Essendo che le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di contagio, il Dirigente Scolastico dispone che l'accesso ai fornitori esterni per le attività di carico/scarico dovrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dalla scuola e rispettando sempre il previsto distanziamento.

Sarà consentito l'accesso nello spazio interno al cancello, e non oltre il portone di ingresso, di Corso V. Emanuele 136, nel rispetto delle regole igienico-sanitarie. La merce di pulizia e di cancelleria e le derrate alimentari saranno consegnate direttamente ai collaboratori scolastici all'esterno dell'edificio. Dopo tali operazioni, la merce e gli spazi utilizzati saranno igienizzati. A tal fine la scuola si impegna a comunicare le procedure di consegna anticipatamente ai fornitori per posta elettronica e verrà consegnata un'informativa scritta contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza negli spazi esterni della scuola.

La scuola organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto e privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione.

#### **Art. 8 – Disposizioni di accesso al personale interno e all'utenza esterna (Decreto-Legge n.111/2021 – Decreto Legge 122 del 10.09.2021)**

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di

istruzione, tutto il personale scolastico della nostra scuola e l'utenza esterna che intende accedere nelle strutture scolastiche deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le presenti disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Da lunedì 13 settembre 2021, si avrà a disposizione uno strumento agile per poter controllare, in tempo reale, ogni giorno, lo stato (attivo/non attivo) del **green pass dei dipendenti scolastici**, come prevede la nota ministeriale n. 953 del 09.09.2021 avente per Oggetto: Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde- Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA

La piattaforma sarà inserita nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione. Il controllo avverrà in pochi passaggi. Basterà entrare nel sistema e selezionare la propria scuola per poter visualizzare, nel totale rispetto della privacy, l'elenco dei pass attivi e non attivi.

La Dirigente potrà visualizzare, una volta entrata in piattaforma, la propria scuola in un'unica schermata ed inoltre ha delegato il controllo ad un dipendente della scuola. Tutto il sistema è pensato per salvaguardare la privacy: non è possibile conoscere la motivazione di un eventuale green pass non attivo.

Per la verifica del Green Pass dell'utenza esterna, la dirigente, tramite personale delegato, controllerà il rispetto delle prescrizioni delle certificazioni verdi COVID-19 con l'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni che è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale "VerificaC19", in attuazione dell'art. 1 comma 1 D.L. n 122 del 10/09/2021, secondo le modalità riportate nelle note AOODPIT n. 1237 del 13/08/2021 e AOODPIT n. 1260 del 30/08/2021, di CHIUNQUE acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, compresi genitori e personale esterno, con esclusione degli alunni, **ma solo nei nei casi previsti dall'art. 5 e dall'art 6 di questo regolamento.**

---

#### **Art. 9 – Disposizioni di accesso e permanenza nell'edificio scolastico**

Al fine di consentire un'efficace applicazione delle misure contenitive di prevenzione si è reso necessario prevedere un'attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, da limitare comunque alle effettive esigenze, tutto il personale e gli alunni dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza indicate nel presente regolamento di istituto.

---

#### **Art. 10 - Operazioni di ingresso e di uscita degli/le alunni/e**

Gli/le alunni/e per accedere negli edifici scolastici dovranno attendere il segnale acustico che indica l'inizio delle attività didattiche, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina chirurgica sia all'interno delle pertinenze della scuola che negli spazi antistanti.

Gli alunni arriveranno a scuola rispettando rigorosamente l'orario di ingresso e raggiungeranno direttamente le aule didattiche assegnate, attraverso gli accessi di ingresso assegnati a ciascuna area, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico, e senza attardarsi negli spazi

esterni e interni comuni.

Gli/le alunni/e che arriveranno a scuola dopo le 8:00 raggiungeranno direttamente le loro aule senza attendere negli spazi comuni.

Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prenderanno posto al proprio banco assegnato e, una volta raggiunto, non sarà consentito alzarsi dal proprio posto. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.

L'intervallo si svolgerà all'interno della propria aula. Gli alunni durante la giornata potranno recarsi ai servizi igienici (art. 11), indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento, rigorosamente vigilati dal personale scolastico.

Le operazioni di entrata e di uscita, al termine delle lezioni, saranno sempre scaglionate e rispetteranno le misure e le regole di prevenzione e protezione anti COVID.

I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I percorsi che gli/le alunni/e dovranno seguire sono indicati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale che traccia il tragitto di ingresso e di uscita. Tranne per i docenti e i collaboratori scolastici, gli alunni non dovranno trovarsi nelle aree che non sono di pertinenza della propria aula. Pertanto agli/le alunni/e è fatto rigoroso divieto di transitare dall'area che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altre aree, per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica orizzontale, e indossando la mascherina:

- in luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- ai servizi igienici (art. 11).

Sarà cura di ciascuno rispettare la segnaletica e i relativi sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attendere nei luoghi di transito.

#### **Art. 11 - Accesso ai servizi igienici**

---

L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza degli stessi. Sarà cura dei collaboratori scolastici evitarne l'accesso ed imporre il rispetto del turno secondo le indicazioni della cartellonistica orizzontale. Pertanto, chiunque si trovi in attesa di accedere ai servizi igienici si disporrà in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e seguendo le norme igienico-sanitarie.

Chiunque acceda ai servizi igienici deve aver cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, lavarsi le mani con acqua e sapone, seguendo le istruzioni del Ministero della Salute che troverà appese in corrispondenza dei lavandini.

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, deve segnalare tempestivamente il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno a risolverlo.

Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli/le alunni/e ai servizi igienici sarà consentito solo durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dal docente, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

#### **Art. 12- Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche – laboratoriali e attività sportive**

---

Durante le attività che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, gli alunni/e e il personale sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

All'interno delle aule didattiche della scuola sono individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2.00 metri e 30 cm dalla parete di fondo al lato orizzontale della prima fila di banchi. **Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.**

Durante le attività in aula gli alunni non potranno togliere la mascherina neanche durante la permanenza al proprio posto anche se è garantita la distanza tra le rime buccali di oltre 1 metro, salvo indicazioni dettate dalla normativa.

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e i docenti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, indossare la mascherina chirurgica e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

### **Art.13 Indicazioni per le attività laboratoriali**

---

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento delle attività medesime non avvenga prima che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli alunni a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale.

### **Art. 14 Scienze motorie e palestre**

---

Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive all'aperto, non sono previste in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione per gli alunni/e, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l'adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue in base al colore delle zone geografiche.

In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

### **Art. 15 Riunioni organi collegiali – gruppi di lavoro - ed assemblee**

---

Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi in videoconferenza, fino a cessazione dello stato di emergenza.

### **Art. 16 - Precauzioni igieniche personali**

---



A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune.

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone neutro e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici amministrativi, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

Agli/alle alunni/e non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli alunni/e valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

In tutti gli accessi dell'edificio scolastico sono collocati e mantenuti costantemente riforniti i distributori contenenti soluzioni idroalcoliche e relative istruzioni a cui si deve attenere tutto il personale dipendente, non appena varca il portone di accesso.

Pertanto:

- Prima di accedere negli ambienti scolastici igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche contenute nei dispenser;
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone neutro (nei servizi igienici);
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

In tutti i contatti sociali, occorre utilizzare protezioni delle vie respiratorie (**mascherine chirurgiche**) come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

#### **Art. 17 – Disposizioni per le operazioni di pulizia, sanificazione degli ambienti di lavoro**

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi, garantendo sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

Nel piano di pulizia sono inclusi:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- la palestra;

- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus.

La nostra scuola provvederà a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale disinfettante, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virulicida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

Tali procedure sono riportate nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19.

**Per le operazioni di pulizia si terrà conto delle indicazioni delle LINEE GUIDA DELL'INAIL "GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE".**

#### **Art. 18 - Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale**

---

##### **Alunni/e**

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive". Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.

##### **Personale della scuola**

E' fatto obbligo per il personale scolastico indossare il dispositivo di protezione respiratoria che è la mascherina chirurgica, per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici.

Per il personale impegnato con alunni/e con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (art. 20).

#### **Art. 19 - Disabilità e inclusione scolastica**

---

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata.

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo **la didattica in presenza**.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con **forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa**, certificate dagli specialisti.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, **potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi**. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

## **Art. 20 Supporto psicologico, Pedagogico- Educativo**

---

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli alunni rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico; pertanto la scuola promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo la nostra scuola favorisce:

- 1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- 2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

## **Art. 21 - Gestione spazi comuni (spogliatoi- distributori di bevande e/o snack...)**

---

L'accesso agli spazi comuni per i docenti è disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'ingresso e l'uscita sono organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e sono predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

I docenti dovranno accedere ai distributori in fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina, a distanza di un metro ed evitando assembramenti.

L'utilizzo dei distributori automatici, è subordinato alla sanificazione e alla pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere dei distributori automatici di bevande e snack. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle attività, e alla fine delle lezioni. Non è consentito l'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli alunni.

### **Art. 22 Disposizioni relative all'aerazione degli spazi**

---

Il ricambio dell'aria è garantito con mezzi naturali in tutti gli ambienti e nelle aule scolastiche, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente).

È mantenuta, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

### **Art. 23 - Il Referente Scolastico per il Covid-19**

---

Nell'ambito delle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole pubblicate dall'ISS in data 21.08.2020 è individuato nella nostra Istituzione Scolastica il "Referente scolastico per COVID-19", che svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e crea una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

E' stato identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure, in caso di assenza del Referente.

I compiti del Referente scolastico per il covid-19 sono i seguenti:

- Sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
- Ricevere informazioni da parte del personale scolastico su eventuali segni/sintomi di COVID-19
- svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente (DdP)
- Collaborare con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie nel caso di presenza di alunni fragili;
- Ricevere informazioni da parte del personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico. In tal caso deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché dei docenti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena o isolamento.
- Tracciare i contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Il Referente scolastico COVID-19 nell'esercizio della sua funzione potrà avvalersi di canali di comunicazione reciproca tra "scuola", medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti) basandosi sull'utilizzo delle seguenti tecnologie: messaggistica breve, e-mail, telefono etc..

Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Inoltre per agevolare le attività di contact tracing, il Referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti prima della comparsa dei sintomi e quelli successivi alla comparsa dei sintomi, secondo disposizioni vigenti;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Oltre al Referente scolastico per COVID-19 e al suo sostituto, sono identificati per ogni plesso ulteriori responsabili COVID e sostituti (2 per ogni plesso) per una migliore interazione con il Referente scolastico per il COVID-19. Sia il Referente che tutti i responsabili COVID devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati.

#### **Art. 24- Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 . Pertanto secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Dal verbale del CTS n. 34/2021, si evince che : "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".


Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, e deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (sala Covid), dotata di mascherina chirurgica provvedendo al suo immediato rientro al proprio domicilio.

Nel caso in cui i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il **referente scolastico per il Covid-19 o un dipendente incaricato**, che provvede alla sua vigilanza nella sala COVID , deve mantenere una distanza minima di 2 metri e deve indossare i DPI. Successivamente si convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avvertirà le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

**I genitori portano il proprio figlio/a a casa con indicazioni di rivolgersi al proprio medico di famiglia o pediatria di famiglia, compilando una autodichiarazione qualora il pediatra non ritiene di avviare la procedura di isolamento.**

La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola, nella **persona del referente Covid**, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. **L'alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo provvedimento di fine isolamento emesso dall'ASP e dal pediatra di famiglia.**

### Allegato 1: Schema riassuntivo



Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Indicazioni alla sospensione della quarantena		
	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO*
<b>Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni</b>		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	<b>7</b> giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico <b>NEGATIVO</b> oppure <b>14</b> giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. - Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
<b>Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni</b>		
Contatti di casi COVID-19	<b>10</b> giorni di quarantena	Non necessaria quarantena.

confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata per cui non è disponibile il sequenziamento	+ Test molecolare o antigenico NEGATIVO <b>oppure</b> 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o Confermata	<b>10</b> giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	<b>10</b> giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO

<b>Indicazioni alla sospensione dell'isolamento</b>			
	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	<b>10</b> giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	<b>10</b> giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Al termine dei <b>21</b> giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	<b>10</b> giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	<b>10</b> giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

Per il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, serve il certificato dell'autorità sanitaria, che deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

#### **RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DOPO L'ASSENZA PER MALATTIA COVID-19**

Riguardo alla procedura di riammissione in servizio dopo l'assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, va fatto riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021.

Il documento distingue 5 casi, alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS -CoV2/COVID19 negli ambienti di lavoro" siglato il 6/04/2021:

1. lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
2. lavoratori positivi sintomatici
3. lavoratori positivi asintomatici
4. lavoratori positivi a lungo termine
5. lavoratore contatto stretto asintomatico.

**Si rappresentano di seguito le modalità di comunicazione dell'avvenuta negativizzazione al Dirigente Scolastico, tramite il Dott. Emanuele Cannizzaro, per la riammissione in servizio:**

**1) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero:**

a) il lavoratore esposto a rischi specifici (es. videoterminalisti) per il quale è già presente un programma di sorveglianza sanitaria ex. Dlgs 81/08, prima del reintegro deve essere **sottoposto a visita medica** di rientro da assenza per motivi di salute ex art. 41 comma 2 lett e-ter Dlgs 81/08 invia la certificazione attestante l'avvenuta negativizzazione al Medico Competente che informa il datore di lavoro della necessità di eseguire la visita medica al rientro proponendo una data.

b) **il lavoratore non esposto a rischi specifici (es. docente, collaboratore scolastico, assistente tecnico) per il quale non è presente un programma di sorveglianza sanitaria, può riprendere subito l'attività lavorativa. Ha facoltà di richiedere visita medica con il medico competente al datore di lavoro ex art. 41 comma 2 lett. c come già accade con i lavoratori fragili ma dovrà inviare la certificazione attestante la negativizzazione e/o il provvedimento di fine isolamento al Medico Competente il quale invia comunicazione al Dirigente Scolastico relativa alla riammissione in servizio del dipendente.**

**2) lavoratori positivi sintomatici**

**3) lavoratori positivi asintomatici**

**4) lavoratori positivi a lungo termine**

Il lavoratore invia la certificazione attestante la negativizzazione e/o il provvedimento di fine isolamento al Medico Competente il quale invia comunicazione al Dirigente Scolastico relativa alla riammissione in servizio del dipendente.

**5) Lavoratore contatto stretto asintomatico**

Il lavoratore, invia la certificazione attestante la negativizzazione (referto negativo di tampone molecolare o antigenico) e il provvedimento di fine quarantena al Medico Competente il quale invia comunicazione al Dirigente Scolastico

**Art. 25 - Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls**

Il medico competente **Dott. Emanuele Cannizzaro**, collabora con Dirigente Scolastico, con la RSPD Dott. Ing. Vincenza Randazzo e con la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS-Ins. Teresa Giuseppa Basile) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.



In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata dal medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria, a cura del MC prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è stata interrotta, perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 agosto 2021, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l'eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi **temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica**. La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con riferimento all'opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio, delinea un approccio integrato che, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004, attribuisce al medico competente, di cui all'articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.

**La sorveglianza sanitaria e le misure in vigore, l'istituto della "sorveglianza sanitaria eccezionale", di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga.** La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020). **Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria**, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19, anche nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

### **Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore**

Il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

**Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità.** La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).

## **PROFILO PROCEDURALE**

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

### **Art. 26 - Alunni considerati soggetti fragili**

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

### **Art. 27 – Formazione e aggiornamento del personale addetto alle emergenze**

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

### **Art. 28 Formazione e aggiornamento in materia di DDI e Covid-19**

Il Dirigente Scolastico assicura la formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID19.

**La nostra scuola organizzerà** mediante videoconferenza, in ragione dell'evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell'utilizzo

delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L'obiettivo è quello che il "digitale" possa divenire strumento di rinforzo della didattica "in presenza" e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale. Come ovvio, i percorsi formativi devono essere preventivamente deliberati dagli Organi collegiali.

#### **Art. 29 - Costituzione di una commissione**

---

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte il Dirigente Scolastico ha valutato la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento della RSPP Dott.ssa Vincenza Randazzo e del MC Dott. Emanuele Cannizzaro e dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 ed il RLS. Tale commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico.

Il Compito della COMMISSIONE è di fornire indicazioni operative condivise finalizzate a monitorare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

La commissione:

- Svolge il compito di supportare il Dirigente Scolastico negli aspetti logistici e organizzativi dell'Istituzione Scolastica, per individuare le situazioni di maggiore criticità e adottare le misure necessarie a consentire il regolare avvio dell'anno scolastico, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali e nel protocollo per la sicurezza del MI del 14.08.2021 Prot. n.21 e vigilerà sull'osservanza delle direttive e disposizioni che saranno emanate dalla Dirigente Scolastica sulla base delle indicazioni e della normativa nazionale.
- Esegue le attività di verifica interne con controlli periodici, avvalendosi della "Lista di Verifica per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo".

Nell'attività di verifica la Commissione segnala immediatamente ogni anomalia che riscontra in termini di comportamenti e redige per ogni accertamento apposito "verbale di andamento controlli e verifiche Protocollo COVID-19" o una check-list.

La Commissione resterà in funzione per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica.

Le riunioni della commissione, convocate almeno 5 giorni prima, potranno aver luogo a distanza.

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di invitare alle sedute della Commissione altri soggetti, qualora sia necessario alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

**La presente integrazione al regolamento di istituto è redatta ai sensi del punto 1 del protocollo di intesa MINISTERO ISTRUZIONE-SINDACATI SCUOLA per l'avvio anno scolastico 2021-22 del 14 agosto 2021 e potrebbe subire variazioni legate ad eventuali modifiche normative.**